

SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI S. ELPIDIO A MARE E

.....

PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL’OSSERVATORIO ASTRONOMICO ELPIDIENSE MARCO BERTINI DI PROPRIETA’ COMUNALE IN LOC. CASTELLANO AD ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO

ART. 1 – AFFIDAMENTO

L’Amministrazione Comunale, al fine di valorizzare sotto il profilo culturale, scientifico e turistico il patrimonio cittadino e favorirne l’accessibilità e la fruizione pubblica, affida all’Associazione di quartiere Castellano la gestione dell’Osservatorio Astronomico, costituito dall’immobile sito in località Castellano e relativa strumentazione tecnica (telescopio riflettore Ø 254 mm), come disciplinato nella presente convenzione.

ARTICOLO 2 – REQUISITI PER L’AFFIDAMENTO

Il Gestore, per ottenere l’affidamento del servizio di gestione dell’Osservatorio, si impegna a:

- a) nominare un referente tecnico-scientifico, responsabile della manutenzione delle attrezzature e della divulgazione scientifica;
- b) si obbliga a tenere indenne il Comune da ogni responsabilità per danni di ogni genere, anche nei confronti di terzi, derivanti dall’attività oggetto della concessione. A tale scopo il Concessionario stipulerà una polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi, con dei massimali adeguati - comunque non inferiori a € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila) per sinistro – per danni a persone e/o cose derivanti dall’espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, inclusi eventuali danni all’impianto sportivo e ai beni di proprietà comunale Il contratto assicurativo dovrà avere efficacia per l’intera durata della concessione. Qualora a causa dell’inadeguatezza dei massimali di polizza e/o altre deficienze di copertura i danni di cui trattasi non fossero risarciti o lo fossero parzialmente, il Concessionario, mediante la sottoscrizione della presente convenzione, assumerà a proprio carico il relativo onere qualora imputabile a responsabilità propria e/o delle persone delle quali deve rispondere a norma di Legge. Copia del contratto assicurativo dovrà essere trasmesso all’Amministrazione Comunale prima della stipula della convenzione. Annualmente, il Concessionario dovrà inviare al Comune copia della quietanza comprovante il pagamento del premio entro 3 giorni dal rinnovo. In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c..

Gli oneri di cui al primo comma sono a carico del Gestore, restando l’Amministrazione Comunale

sollevata da qualunque responsabilità, nessuna esclusa.

ARTICOLO 3 – IMPEGNI DELL’AFFIDATARIO

Il Gestore si impegna, a totale propria cura e spese e nel rispetto delle norme di sicurezza, a garantire quanto segue:

- a. apertura con ingresso gratuito dell’Osservatorio Astronomico per “serate osservative” almeno un giorno alla settimana, di norma di lunedì, dalle ore 22 alle ore 24, salvo aperture aggiuntive in caso di eventi astronomici eccezionali, con la presenza e supervisione del referente tecnico;
- b. apertura diurna per visite guidate alla struttura ed alle attrezzature, su richiesta di scuole, associazioni culturali, studiosi, in orari concordati con l’Area 6;
- c. promozione di incontri ed iniziative culturali su tematiche astronomiche in collaborazione con scuole, istituzioni ed associazioni interessate all’attività didattica ed alla divulgazione scientifica;
- d. regolazione del flusso dei visitatori con particolare attenzione alla salita delle scale, alla permanenza nell’area di osservazione ed alla successiva discesa;
- e. tenuta del registro dei visitatori, con annotazione di fatti salienti;
- f. manutenzione delle attrezzature e della strumentazione tecnica;
- g. pulizia dei locali e delle aree di pertinenza;
- h. segnalazione all’Amministrazione Comunale di ogni fatto o circostanza che possano pregiudicare la fruibilità della struttura e la conservazione del patrimonio pubblico;
- i. promozione dell’attività dell’Osservatorio Astronomico, dando idonea menzione della partecipazione del Comune nel materiale informativo, illustrativo e promozionale dell’iniziativa organizzate mediante l’apposizione dello stemma comunale, della dicitura "con il patrocinio della Città di Sant’Elpidio a Mare" e della citazione dell’Assessorato di riferimento, ossia “Cultura e Turismo”;
- j. di comunicare preventivamente all’Assessorato Cultura e Turismo e all’Area 6 l’attività posta in essere e le eventuali iniziative programmate al di fuori delle aperture ordinarie;
- k. riconsegnare le chiavi della struttura entro e non oltre i tre giorni successivi la scadenza della convenzione all’Area 6;

ARTICOLO 4 – CONTRIBUTI

Il Comune si impegna al versamento di un corrispettivo a favore del Gestore quale rimborso forfettario delle spese sostenute per l’esercizio delle attività oggetto della presente convenzione calcolato annualmente in € 500,00;

Il corrispettivo annuo sarà liquidato dal responsabile del procedimento dell’ Amministrazione in un’unica soluzione entro 30 gg. dalla presentazione di regolare nota al termine del servizio prestato nell’anno di riferimento, dalla quale si dovrà evincere il numero dei visitatori che hanno frequentato la struttura, tutte le attività svolte e il relativo bilancio consuntivo.

La rendicontazione e la liquidazione dovranno essere redatte dal gestore con le modalità indicate nel Regolamento Comunale n. 33/2007 e ss.mm.ii.;

ARTICOLO 5 – SCADENZE E RINNOVI

La presente Convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione fino al 31.12.2027, con possibilità di rinnovo scritto e non tacito.

Il Gestore e l'Amministrazione Comunale possono unilateralmente recedere dalla convenzione attraverso comunicazione scritta che dovrà pervenire con un preavviso di almeno 30 giorni.

ARTICOLO 6 – DIVIETI

Il Gestore non potrà eseguire alcuna opera, né potrà dare altra destinazione alla struttura affidata in gestione senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

E' espressamente vietata qualsiasi forma di sub-concessione o, comunque, di sub-utilizzazione della struttura, pena l'immediata risoluzione della presente scrittura privata.

ARTICOLO 7- NORME D'USO

1. L'Amministrazione Comunale si riserva in ogni momento la possibilità di accertare, mediante il proprio personale dipendente, il corretto utilizzo della struttura, il suo stato di conservazione nonché l'avvenuta ordinaria manutenzione.
2. Eventuali opere per modifiche e addizioni o installazioni di attrezzature fisse, qualora richieste dal Gestore, dovranno essere effettuate previa autorizzazione scritta rilasciata dal Comune.
3. Gli interventi in questione saranno a carico del Gestore senza alcun diritto al rimborso e resteranno di proprietà del Comune alla scadenza del rapporto.
4. Se le modifiche, innovazioni, arricchimenti comporteranno prove di omologazione o nuovo collaudo dell'impianto, le spese derivanti saranno a carico del Gestore.
5. Tutti gli interventi realizzati dal Gestore restano di proprietà del Comune.
6. L'Osservatorio astronomico ed i relativi locali non potranno essere utilizzati dall'Associazione come sede legale, così come non potranno essere concessi come sede di attività di partiti politici.
7. Nei locali dell'Osservatorio astronomico non potranno altresì essere gestite attività economiche né esercizi di somministrazione di bevande o alimenti con divieto assoluto di installare cucine, forni e altre attrezzature finalizzate ad attività enogastronomiche.

ARTICOLO 8 - RISERVE D'USO - CONTROLLI E VERIFICHE

1. L'Amministrazione Comunale si riserva, in ogni caso, la facoltà di utilizzare la struttura per proprie iniziative ed attività istituzionali; nonché per improvvise, sopravvenute esigenze dandone comunicazione al Gestore.
2. L'Amministrazione Comunale, attraverso il proprio personale, si riserva di verificare il corretto e puntuale espletamento degli impegni assunti dal Gestore; in caso siano riscontrate anomalie o lacune provvederà a segnalarle al Presidente dell'Associazione al fine di porvi rimedio nel termine di tre giorni.
3. In caso di inadempimento entro i tre giorni successivi alla segnalazione telefonica, gli uffici comunali competenti, provvederanno, con comunicazione scritta, a contestare le mancanze riscontrate diffidando l'Associazione a provvedere in merito.

ARTICOLO 9 – INFORMAZIONI

1. Il Comune dovrà fornire al Gestore tutte le informazioni richieste e necessarie ad agevolare e migliorare la gestione del servizio.

2. Al Gestore dovranno essere notificati tutti gli atti e i provvedimenti che riguardano direttamente essa o i servizi che svolge.

ARTICOLO 10 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Comune ha la facoltà di controllare l'esatto adempimento delle prestazioni convenzionate.
2. Il Comune si riserva il diritto di dichiarare revocata la presente convenzione:
 - in qualsiasi momento, previo avviso all'interessato con raccomandata A./R e/o PEC per prevalenti motivi di pubblico interesse, senza che il gestore possa vantare alcuna indennità o risarcimento. In tal caso, il Gestore si impegna a restituire l'impianto nel momento in cui il Comune ne faccia richiesta con un preavviso scritto di almeno 30 giorni;
 - in qualsiasi momento, previo avviso all'interessato con raccomandata A./R e/o PEC nel caso di palese inosservanza, da parte del Gestore, anche di uno soltanto degli obblighi negoziali, fatto salvo un preavviso scritto da parte dell'Ente di almeno 15 giorni, senza che la controparte possa vantare risarcimento di danni o a qualsiasi altro titolo.
3. L'Amministrazione Comunale può recedere altresì anticipatamente dal presente contratto in qualsiasi momento e senza giustificazione, mediante preavviso scritto di almeno 30 giorni senza che la controparte possa vantare risarcimento di danni o a qualsiasi altro titolo.
4. Oltre alle cause di risoluzione di cui all'art. 1453 del codice civile, sarà motivo di risoluzione della presente convenzione in ogni momento, previo avviso all'interessato con raccomandata A./R, il verificarsi di uno dei seguenti casi:
 - a) sub affidamento a terzi senza la prevista autorizzazione da parte del Comune;
 - b) scioglimento o cessazione dell'Associazione;
 - c) cessione a terzi in toto o in parte della presente convenzione;
 - d) per frode;
 - e) grave e reiterata trascuratezza nell'ordine e nel decoro dei locali dell'Osservatorio astronomico;
 - f) gravi mancanze o negligenze nella custodia, sorveglianza e manutenzione ordinaria dei locali e di quanto in essi contenuto;
 - g) gravi mancanze o negligenze che arrechino pregiudizio ai fruitori dell'Osservatorio astronomico, come ad esempio l'ingiustificata chiusura.
5. In caso di risoluzione del presente contratto per inadempimento degli impegni assunti dal Gestore, il Comune rientrerà immediatamente nel pieno possesso dell'immobile e di quanto in esso contenuto, senza alcun obbligo di prelieve formalità e salvo rivalsa sull'Associazione stessa per eventuali danni cagionati.
6. In caso di danni dovuti ad ammanchi, sottrazioni, cattiva manutenzione o a cattivo uso della struttura, il Gestore sarà tenuto a risarcire l'Amministrazione Comunale in misura pari all'entità del danno arrecato come quantificato dall'ufficio tecnico comunale.
7. Il Gestore potrà recedere dalla convenzione per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi convenzionali, con preavviso di almeno 90 giorni, mediante comunicazione da inviare al Comune con lettera con avviso di ricevimento.

ARTICOLO 11 – PERSONALE

1. Il personale, dipendente, incaricato, volontario o comunque impiegato nelle attività oggetto della presente convenzione dal Gestore, deve tenere un contegno serio, civile e corretto e deve essere fornito di idonei elementi di riconoscimento.
2. Il Comune resta estraneo a qualunque rapporto fra il Gestore ed il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della convenzione.
3. Il Gestore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

ARTICOLO 12 – CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero sorgere dalla presente convenzione e dalla sua esecuzione saranno risolte in via arbitrale.

L'arbitrato sarà reso secondo diritto.

ARTICOLO 13 – DOMICILIO DELLE PARTI

Per gli effetti del presente disciplinare e per tutte le conseguenze dallo stesso derivanti, il Comune e il legale rappresentante dell'Associazione, eleggono il proprio domicilio presso la Sede comunale di Sant'Elpidio a Mare.

ARTICOLO 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di S. Elpidio a Mare informa che i dati raccolti saranno trattati, anche con sistemi informatici, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, D. Lgs. 101/2018 e del Regolamento UE n. 679/2016, esclusivamente in funzione e per i fini della procedura di affidamento dell'impianto in oggetto e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Titolare del trattamento e' il Comune di S. Elpidio a Mare, nella persona dell'incaricato con atto amministrativo dal Comune stesso, al momento della stipula della presente convenzione Sig. Mazzarini Giulio.

ARTICOLO 15 – SPESE

Le parti prendono atto che la presente scrittura privata sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso a norma dell'art. 5 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 e s.m. e i.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dell'Associazione.

ARTICOLO 16 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dalla presente scrittura privata , le parti si riportano alle disposizioni del Codice Civile.

Per quanto non specificato e non in contrasto con il presente disciplinare d'incarico, vale quanto stabilito dagli artt. 2222 e ss. del Codice Civile in materia di contratto d'opera.

La firma del presente atto costituisce per le parti accettazione completa dello stesso.

Letto, confermato e sottoscritto in 4 copie.